

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A00229

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 ottobre 2014.

Istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma), presso la sede di Genova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante "Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante "Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l);


Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300, recante "Centri di referenza nazionale nel settore veterinario";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista la domanda e l'allegata documentazione presentata dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi del citato d.m. 4 ottobre 1999 e acquisita con nota prot. n. 4014 dell'11 luglio 2013, volta ad ottenere l'istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma);



Vista la relazione inviata con nota prot. n. 1359 del 24 settembre 2014 con cui il Segretariato generale del Ministero della salute attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è in possesso dei requisiti per il riconoscimento dei Centri di referenza nazionale richiesti dall'art. 3, comma 1 del citato d.m. 4 ottobre 1999;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nella gestione e nel coordinamento della rete diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali in occasione degli episodi di mortalità anomala di stenelle striate (*Stenella coeruleoalba*) verificatisi nel 2013 e nel 2014;

Ritenuta necessaria l'istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma) al fine di disporre di uno specifico strumento tecnico scientifico di riferimento nazionale per l'intervento diagnostico sui predetti animali in considerazione dei molteplici fattori, anche di origine infettiva, che possono determinarne lo spiaggiamento e di conseguenza la morte;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso la sede di Genova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta è istituito il Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma) che si avvale delle competenze tecniche della sezione di Imperia dello stesso Istituto.

Art. 2.

1. Il Centro di referenza cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per l'elaborazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio sui mammiferi marini in considerazione dei molteplici fattori, anche di origine infettiva, che possono determinarne lo spiaggiamento e, di conseguenza, la morte;

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di Enti competenti;

d) promuove l'attività di ricerca nei settori di competenza;

e) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5505

15A00179

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2014.

Determinazione, per l'anno 2015, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla CONSAPS.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private»;

Visto, l'art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;

Visto il rendiconto della gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» nell'esercizio 2013, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con nota n. 0121891/14 del 15 maggio 2014, nella quale si rappresenta l'opportunità di mantenere per l'anno 2015 l'aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo determinata per l'anno 2014, pari a quella massima legislativamente prevista;

